

Individuazione, ricognizione e identificazione di persone. Criteri di valutazione della prova.

Sommario

Il processo.....	1
Le tesi difensive.....	3
I temi della decisione.....	6
La misura antropometrica.....	7
Il riconoscimento facciale.....	8
La labilità della memoria.....	9
La valenza probatoria del riconoscimento in udienza.....	12

Il processo.

Nel corso di un processo, la Corte d'Assise di Napoli è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato sulla base (tra l'altro) delle dichiarazioni rese da due agenti di Polizia escussi come testimoni, e da un collaboratore di giustizia esaminato come (già) imputato di reato connesso o collegato probatoriamente, i quali hanno affermato di avere riconosciuto in lui il soggetto ripreso da alcune telecamere fisse, posizionate all'esterno ed all'interno di un esercizio commerciale, nell'atto di inseguire altro soggetto, rinvenuto poi cadavere a qualche metro di distanza dal punto in cui entrambi erano stati inquadrati nel corso dell'inseguimento, e risultato, dalle successive indagini, facente parte di un clan rivale rispetto a quello al quale apparteneva l'imputato stesso.

Gli agenti di polizia, com'è emerso nel corso del dibattimento, avevano visionato le immagini riprese dalle telecamere subito dopo il sequestro dei filmati, e dunque quando l'attività investigativa era alle primissime battute ed ancora alcun sospetto s'era appuntato sulla persona successivamente indagata; all'altro dichiarante, già collaboratore di giustizia all'epoca del compimento del delitto (e dunque, privo di conoscenze apprese in ambito malavitoso in merito alla vicenda di causa), i filmati erano stati fatti osservare dopo l'avvenuto riconoscimento operato dai primi, in considerazione della circostanza che la persona così riconosciuta avrebbe fatto parte

del clan nel quale egli aveva militato fino all'inizio della collaborazione. Anch'egli non aveva avuto alcuna esitazione nell'indicare, nell'imputato, la persona inquadrata dalle telecamere mentre, arma in pugno, inseguiva la vittima del delitto.

Tutti e tre i dichiaranti, autonomamente l'uno dagli altri, hanno affermato che l'imputato era loro personalmente noto, anzi *familiare*: quanto al collaboratore di giustizia, essendo nati e cresciuti nello stesso quartiere, avendo militato per numerosi anni nel medesimo consorzio criminale, ed avendo compiuto numerosi reati in concorso; quanto ai verbalizzanti, per averlo visionato per circa un anno attraverso riprese filmate effettuate, nell'ambito di altra attività investigativa, nel luogo ove gli appartenenti a quel sodalizio erano soliti riunirsi, essendo dunque loro già note le generalità dell'imputato e la sua appartenenza al clan.

I tre, richiesti dalla Difesa di precisare su quali caratteristiche fisiche o facciali, comuni ai due soggetti sottoposti a *comparazione*, si fosse appuntata la loro attenzione, sempre in reciproca autonomia riferivano che entrambi presentavano un naso pronunciato ed arcuato, e colorito della pelle olivastro, e per il resto non erano in grado di indicare ulteriori caratteristiche dalle quali far discendere quel giudizio di *identificazione* da loro espresso sulla base della sola conoscenza personale dell'indagato.

In effetti, come la stessa Corte aveva modo di constatare dalla visione del soggetto inquadrato dal filmato e da quella dell'imputato, presente in aula nel corso del dibattimento, né l'uno né l'altro presentavano caratteristiche somatiche o segni particolari (assenza di occhiali; viso regolare; mancanza di cicatrici, barba o baffi; altezza media e corporatura nella norma): la sagoma inquadrata dalle telecamere indossava casco protettivo parziale con visiera alzata (l'inseguimento della vittima, da parte dell'autore dell'omicidio, era iniziato in strada ma s'era protratto all'interno dell'esercizio commerciale dove l'assassino, a causa della ridotta luminosità, aveva evidentemente sollevato la visiera del casco, nell'atto di accedervi), ed indossava *jean's* e giubbotto di tipo comune, impugnando l'arma con la mano destra protesa in avanti, in direzione della vittima.

Pur senza specificarne elementi caratteristici, i tre genericamente affermavano di aver proceduto al riconoscimento in base altresì alla corporatura.

Per completezza espositiva, va rappresentato che i filmati posti all'attenzione dei dichiaranti si componeva di più immagini riprese da altrettante telecamere fisse, posizionate in punti differenti dell'esercizio commerciale: quella situata lateralmente e leggermente dall'alto verso il basso, all'esterno del negozio, in direzione della porta d'ingresso, inquadrava di fianco dapprima la vittima e, immediatamente dopo, l'omicida, nell'atto di accedervi (in tale immagine l'autore del delitto indossava il casco con la visiera abbassata); quella ubicata all'interno del locale, sopra la porta d'accesso ed orientata verso il banco-vendita, inquadrava i due di spalle, sempre a distanza di qualche attimo l'uno dall'altro, nell'atto di correre in direzione dello stesso, scavalcarlo e portarsi all'interno del deposito situato di fianco al *bancone*, dotato (tale deposito) di un proprio accesso sulla pubblica via, lateralmente rispetto a quello principale (come fosse un'uscita di sicurezza) con un andamento a ferro di cavallo; quella esterna a tale uscita e che inquadrava, pur essa da posizione

leggermente laterale e lievemente dall'alto verso il basso, la vittima ed il suo assassino, quest'ultimo, ora, a volto parzialmente scoperto, da un'angolazione di 45 gradi (una via di mezzo, cioè, tra la posizione frontale e quella di profilo), un attimo prima che i due scomparissero dall'area rientrante nella visuale della telecamera e, in particolare, un attimo prima che lo sparatore (inquadrato dall'ultimo fotogramma utile, mentre impugnava l'arma col braccio in estensione con lieve angolatura verso l'alto) facesse evidentemente fuoco sul primo (oramai uscito dall'inquadratura), rinvenuto poi cadavere sul ciglio della strada, crivellato di colpi, a distanza di qualche metro dal punto ove le immagini s'erano interrotte.

Le testimonianze di causa facevano poi emergere che la vittima era stata affiancata da un motoveicolo con a bordo due persone che indossavano casco protettivo integrale e che, essendosi resa conto di quel che stava per accaderle, era scesa dall'auto ed aveva cercato rifugio all'interno dell'esercizio commerciale; l'omicida non aveva esitato, dopo essere sceso dal motociclo, ad inseguirla all'interno dello stesso, in tal modo passando dalla luce naturale a quella artificiale, e ciò l'aveva evidentemente indotto ad alzare, quasi automaticamente, la visiera del casco in tal modo offrendo il volto alla telecamera esterna all'uscita di sicurezza del negozio, e ciò aveva poi consentito i riconoscimenti di cui si è detto.

Vale infine far presente (per comprendere fino in fondo il contributo offerto dalla prova dichiarativa -quella con la quale i tre predetti hanno confermato l'avvenuto riconoscimento- alla decisione finale) che i verbalizzanti non procedettero alla cattura dell'imputato subito dopo avere acquisito le informazioni anzidette, bensì avviarono pedinamenti ed intercettazioni telefoniche ed ambientali all'esito delle quali intervennero, bloccando il sospettato nell'ultimo dei covi all'interno dei quali aveva soggiornato dopo il delitto ed il sequestro dei filmati.

Le tesi difensive.

Posto che la prova della responsabilità dell'imputato fondava anzitutto sul suo riconoscimento ad opera di più soggetti, la Difesa ha introdotto nella causa una serie di consulenze tecniche volte ad inficiarne l'attendibilità.

La tesi difensiva partiva dalla distinzione tra "Identificazione ed identità" osservando anzitutto come, nel campo del diritto, vi sono casi in cui la necessità del riconoscimento si pone nei confronti di soggetti viventi che hanno commesso un reato o che devono scontare una pena, o nei confronti di latitanti che non hanno interesse a rivelare la propria identità. Altre situazioni, più rare, riguardanti il vivente, ruotano intorno alla sostituzione di infanti, al rapimento e commercio di bambini, a soggetti che hanno perso la memoria a causa di eventi traumatici o che si trovano in stato di coma, od a scambi di persone in ambito assicurativo. Più spesso si tratta di dare identità a persone decedute a causa di incidenti aerei, marittimi, ferroviari o catastrofi naturali o a cadaveri carbonizzati o comunque sottoposti a modificazioni tali da alterarne i tratti somatici.

Dopo avere poi premesso che in letteratura per identificazione deve intendersi la procedura attraverso la quale si giunge a riconoscere od individuare una persona in

base ad una sufficiente quantità di elementi probatori (E. Marinelli-S. Zaami, “La identificazione personale”, in L. Macchiarelli-T. Feola, “Medicina legale”, vol. II, ed. Minerva Medica, Torino 1995, pag. 1079), la consulenza di Difesa richiamava il metodo antropometrico applicandolo al rapporto tra le parti del corpo (autonomamente considerate o in relazione tra loro o rispetto alla “statura o altezza corporea...considerata la misura principe di ogni sistema antropometrico”, compreso il volume ed il perimetro, o circonferenza, di ciascun organo), con particolare riguardo ai punti antropometrici di riferimento assunti a base del procedimento di identificazione.

Nello specifico, la consulenza antropometrica prodotta era volta a dimostrare, secondo calcoli matematici basati sul raffronto tra le sagome dei due soggetti inquadrati dalle telecamere nel corso dell’inseguimento, una statura dello sparatore, rapportata a quella della vittima, incompatibile con quella dell’imputato.

Tal’era il ragionamento seguito dai consulenti di Difesa: il cadavere, misurato in posizione distesa sul tavolo dell’autopsia, era risultato lungo m. 1,85; tenuto conto che la misurazione era avvenuta in fase di rilassamento delle fibre muscolari, i consulenti affermavano che, in posizione eretta ed in stato vitale, l’altezza della vittima doveva ritenersi maggiore di qualche centimetro, ed essere di poco inferiore al metro e 90. Valutando poi l’angolazione del braccio dello sparatore -rilevata dalla inquadratura della seconda telecamera esterna, evidentemente un attimo prima dell’esplosione dei colpi- nell’atto in cui esso era proteso, arma in pugno, verso la vittima, angolazione a sua volta rapportata alla direzione dei colpi (quelli in uscita, rispetto a quelli in entrata) così come accertata in sede di autopsia sul corpo della vittima, i consulenti pervenivano alla conclusione che la statura dello sparatore doveva essere superiore al metro e 90, rispetto a quella dell’imputato, risultata essere di m. 1,72 in sede di visita medica all’ingresso in carcere, dopo l’arresto.

I consulenti di Difesa indicavano il metodo fisionomico descritto dalla letteratura scientifica in tema di **comparazione** tra volti umani, assumendo che il riconoscimento operato dai tre dichiaranti era privo dei requisiti richiesti in materia.

In essa si sosteneva come il processo di **identificazione** tende ad individuare il grado di **coincidenza** delle caratteristiche biometriche rilevabili in un individuo, ponendole a confronto con quelle di altro soggetto, e fonda su una tecnica che consente di definire e codificare i numerosi parametri discriminatori del volto umano secondo regole precise.

Il riconoscimento del volto (*face recognition*) si basa, in particolare, su misure metriche e parametri fisionomici, e le metodologie in uso si diversificano a seconda che esso sia di tipo automatico, vale a dire completamente demandato a *software* e *hardware*, oppure coinvolga l’operatore per l’**identificazione** del tipo *off-line*.

Trattasi, in entrambi i casi, di metodologie di sicura affidabilità, dal momento che in natura, così come per le impronte digitali, non esistono due volti perfettamente simili neanche tra fratelli gemelli monozigoti.

Il confronto del volto di due soggetti, al fine di asserirne l’eventuale identità, si basa sulla definizione di parametri discriminatori sia metrici (come la distanza degli occhi, l’altezza degli zigomi, la posizione reciproca tra naso e bocca etc.) sia fisionomici (la

forma del volto, la piramide nasale, il padiglione auricolare, la forma della bocca, il ramo della mandibola, la sporgenza del mento, il punto di attacco dei capelli sulla fronte, la forma degli occhi e delle sopracciglia etc.).

Sussistono inoltre parametri qualitativi che assurgono a discriminatori oggettivi, come nel caso di nei, tatuaggi, deturpazioni, espressioni facciali, cicatrici, nevi estese sulla pelle etc.

La consulenza si è poi soffermata sulle differenti forme che possono assumere i connotati presi in considerazione.

E così, quanto alla forma generale del volto nella prospettiva frontale, che costituisce uno degli elementi di caratterizzazione nell'analisi fisionomica, la codifica proposta dalla letteratura in materia differenzia più tipi fisionomici facciali (ellittica, ovale, rotonda, ovale invertita, rettangolare, quadrata, rombica, trapezoidale, trapezoidale invertita, pentagonoide); varie forme della testa (con fronte curva, con vertice posteriore, con vertice anteriore, con occipite sporgente, ad occipite appiattito); una diversa morfologia dell'attaccatura dei capelli (attaccatura curvilinea, rettilinea, stretta o larga); un diverso profilo globale (faccia rettilinea, piramidale, semilunare e rientrante) o fronto-nasale (nasale, dentale superiore, mandibolare o totale, nel quale ultimo naso e mentoniera sono protesi in avanti) o infine frontale (fronte concava, rettilinea, convessa, prominente, intermedia, sfuggente).

Quanto all'orecchio, oltre alle dimensioni (lunghezza e larghezza), la letteratura scientifica prende in esame la forma (ovale, triangolare, rettangolare o tonda; a punta aguzza, arrotondata o appiattita) e la direzione (obliqua media, obliqua accentuata, verticale).

Relativamente al mento, la classificazione prevede diverse forme nelle quali esso può presentarsi (piatto, convesso, prominente, intermedio, sfuggente, a punta), fino all'ipotesi del prognatismo.

Anche gli occhi e le sopracciglia presentano forme e colorazioni differenti.

La consulenza non mancava infine di indicare i criteri (*rectius*: gli *standard*) identificativi in caso di processo semiautomatico di "identificazione", quella cioè affidata all'operatore, evidenziando come, pur in assenza di una codifica internazionale che definisca una classificazione tale da essere adottata universalmente, il Servizio di Polizia Scientifica ha messo a punto nel 1997, e da allora utilizza, una scala comparativa che aiuta nella classificazione, onde pervenire ad una probabilità identificativa.

La scala così elaborata conduce ad un giudizio di compatibilità, quando nelle immagini ritraenti gli individui a confronto non è presente alcun particolare (nei, cicatrici, rughe caratteristiche, deturpazioni, espressioni facciali inusuali, segmenti anatomici con strutture particolari, nevi della pelle localizzate) che consenta di affermare con assoluta certezza che le due figure in analisi ritraggono lo stesso individuo (o, se presenti, detti segni identificativi, in uno solo dei due, di escluderlo); di compatibilità parziale quando, sempre in assenza di particolari anatomici facciali che permettano di giungere ad un giudizio positivo certo di comparazione, si riscontrino alcuni particolari simili tra gli individui a confronto; di compatibilità totale quando, sempre in assenza dei citati elementi di comparazione certa, gli

elementi presenti nei due individui a confronto permettano di rilevare tutti i particolari fisionomici facciali simili in entrambi.

La conclusione formulata dai consulenti di Difesa, condivisa dai difensori dell'imputato, era che il soggetto inquadrato dalle telecamere non coincideva con il predetto (senza precisare le ragioni per le quali essi erano pervenuti a tale affermazione, senza cioè indicare elementi discriminanti tra le due immagini facciali prese in considerazione) e comunque che la **comparazione** fatta dai verbalizzanti, prima, e dal collaborante, poi, non rispecchiava i requisiti richiesti dalla letteratura scientifica, essendo quasi del tutto carente di riferimenti agli elementi di compatibilità indicati.

I predetti non mancavano di evidenziare, inoltre, le difficoltà interpretative di una identificazione effettuata su video digitale, rispetto alle quali rilasciavano anzi note di teoria geometrica applicata.

La Difesa produceva infine una relazione tratta dal “Corso di alta formazione in psicologia forense, criminale ed investigativa”, concernente “La disciplina legale e la fenomenologia attuativa della procedura della ricognizione di persone”, ove si affrontavano gli aspetti psicologici potenzialmente lesivi della genuinità della prova ed i possibili presidi pratici per la limitazione della percentuale di errore.

A sostegno della inaffidabilità di tale mezzo di prova, i difensori dell'imputato richiamavano due sentenze emesse dalla Corte d'Assise di Milano (Pres. est. Cerqua) del 21.1.08 n. 16/07 e 28.4.09, ove si metteva in evidenza come “Le ricerche nel campo della psicologia della ricognizione...hanno dimostrato come... l'attendibilità dell'individuazione fotografica non va misurata sulla certezza del ricognitore, bensì sull'attendibilità intrinseca del riconoscimento” e, rispettivamente, come “L'esperienza giudiziaria e la ricerca psicologica hanno evidenziato che la ricognizione di persona, fondandosi essenzialmente su basi magmatiche quali la memoria -il ricorso- e l'evocazione è forse, tra i mezzi di prova, quello che fornisce il maggior numero di errori...Del resto, il riconoscimento di persona esprime sempre una valutazione del soggetto che è chiamato ad effettuarlo, il quale richiama alla memoria il complesso delle espressioni visive nel suo ricordo, lo pone a confronto con le sembianze della persona da riconoscere ed esprime un giudizio di corrispondenza o meno tra questa e quella vista in precedenza. Si comprende quindi come, rispetto alla figura generale della testimonianza, la ricognizione di persona comporti una ben maggiore aleatorietà per l'inevitabile presenza perturbatrice di fattori emotivi e per la sua non agevole verificabilità, in assenza di un costrutto logico narrativo”

I temi della decisione.

La Corte d'Assise di Napoli ha dunque dovuto affrontare i tre profili di inattendibilità del riconoscimento operato dai dichiaranti, che per sintesi possiamo indicare in “**misurazione antropometrica**”, “**comparazione facciale**” e “**labilità della memoria**”.

La misura antropometrica.

Quanto al **primo dei profili proposti, che fonda su un dato obiettivo qual è quello della statura dei soggetti esaminati** (rispetto al quale, come per le impronte dattiloscopiche, non può esservi ambito di valutazione quando i dati acquisiti conducano a conclusioni certe, vale a dire ove le stature divergano in maniera sensibile), la consulenza prodotta dalla Difesa è stata ritenuta ininfluenza sul giudizio finale perché basata su presupposti errati o comunque non attendibili.

Anzitutto le due sagome, assunte a base dei propri calcoli, risultavano ritratte, in due fotogrammi estrapolati dal filmato, in posizioni verticali differenti (l'una, quella dello sparatore, in posizione eretta, l'altra, quella della vittima, in fase di estensione dopo una caduta accidentale nel corso della fuga, caduta pur essa ripresa dalla telecamera mentre la stessa, quasi *gattonando*, si rialzava), sicché la posizione del braccio e la direzione dei colpi, anche a voler condividere le valutazioni espresse sul punto dai consulenti di Difesa, non erano da ritenersi concludenti ai fini del calcolo delle stature.

I successivi fotogrammi presi in esame dalla consulenza antropometrica inoltre inquadravano le sagome in due differenti punti del percorso (prendendo come riferimento la parete esterna del negozio e singoli elementi della stessa), con variazione quindi della prospettiva dalla quale i consulenti avevano valutato il rapporto tra le due altezze, laddove una *comparazione* sia pure approssimata fonda necessariamente su dati e punti di riferimento omogenei, in assenza dei quali si versa nell'opinabile.

Anche l'angolazione dell'avambraccio dello sparatore, in relazione alla direzione dei colpi descritta in sede autoptica, non ha fornito utili elementi di valutazione, in assenza di fotogrammi dai quali ricavare la distanza tra il predetto ed il soggetto poi rinvenuto cadavere (oramai uscito dall'inquadratura) e la loro reciproca posizione al momento dell'esplosione dei colpi; anche in tal caso è infatti facile osservare come il rapporto tra la direzione del braccio che impugna l'arma (parallela al suolo; leggermente verso l'alto; leggermente verso il basso) e le altezze dei soggetti coinvolti nell'azione, varia in funzione della distanza tra gli stessi: se il colpo è a bruciapelo o da distanza molto ravvicinata, una angolazione anche lieve assume una diversa valenza rispetto all'ipotesi che la distanza tra le due sagome sia superiore, nel senso che man mano che aumenta la distanza, diminuisce l'angolazione.

A maggior ragione ciò vale in relazione alla posizione corporea che assume la vittima nei confronti dello sparatore (volge momentaneamente lo sguardo dietro di sé, per verificare la distanza dall'inseguitore; effettua una torsione del busto o del capo, per assumere una diversa direzione di fuga; si volta, per affrontare il proprio aggressore; si contrae, a difesa degli organi vitali; inciampa nuovamente o cade in terra, in segno di resa), laddove, nella circostanza di causa, non era neanche possibile accertare se avesse avuto del tutto termine la fase di estensione, da parte della vittima, che nell'ultima sua inquadratura, prima di sparire dalla visuale della cinepresa, andava rialzandosi da terra dopo essere inciampata.

Per non dire poi che, essendo ignota l'esatta progressione dei colpi, i riferimenti alle traiettorie dei colpi che attinsero la vittima al capo, così come riscontrata in sede

autoptica (da angolazione latero-frontale quanto ai fori di accesso, e latero-cervicale quanto a quelli di uscita, di cui alcune con lieve angolazione dall'alto verso il basso, ed altra, l'esatto opposto), ogni valutazione è affidata al caso.

A voler essere precisi, inoltre, la Corte rilevava come, nel fotogramma preso in esame dal consulente di Difesa, il braccio dell'inseguitore appariva in verità lievemente sollevato verso l'alto (e non viceversa), il che confermerebbe piuttosto la minore statura dello sparatore rispetto alla vittima; così come è contestabile finanche l'affermazione che la statura rilevata in sede di autopsia vada incrementata a causa della diversa rigidità corporea in fase vitale, non tenendo essa conto di possibili fattori posturali, ai quali si fa generalmente riferimento in sede medico-legale.

La circostanza, poi, che l'aggressore indossasse il casco protettivo (valutato, in consulenza, incidente nella misura di cm. 1,5 sul calcolo dell'altezza) rappresentava un ulteriore elemento di incertezza, non essendo in alcun modo calcolabile, oltre allo spessore dello stesso (che non è stato oggetto di sequestro), altresì l'aderenza al capo (dalle immagini si rilevava che trattavasi non di casco a scodella, bensì del tipo integrale, avvolgente il collo e le orecchie, di forma perfettamente sferica).

Il riconoscimento facciale.

Quanto al metodo fisionomico di riconoscimento facciale, la Corte ha anzitutto osservato come le argomentazioni svolte dai consulenti di Difesa non hanno per nulla scalfito quel giudizio di parziale compatibilità, tra i lineamenti dell'aggressore e quelli dell'imputato, che si ricavava dalle indicazioni fornite da coloro che hanno proceduto ai riconoscimenti, giudizio ch'essi stessi hanno indicato tra i parametri di valutazione della comparazione svolta.

Essi si sono molto impegnati a descrivere i parametri fisionomici ed antropometrici (ad es. dimensioni e forma del naso; distanza dalla bocca; profilo facciale, per citare solo alcuni degli *standard* da loro indicati) richiesti dalla letteratura, ma hanno poi *dimenticato* di indicare in base a quali elementi per c.d. differenziali hanno fondato il loro giudizio di inattendibilità delle identificazioni svolte.

Anche rispetto al rapporto antropometrico di parti anatomiche (ad es., tra dimensioni degli arti e la statura), o alla comparazione, fra loro, degli altri organi interessati dalle immagini (quali la circonferenza o la lunghezza della gamba, quelle del braccio e così via), i consulenti si sono limitati ad una semplice enunciazione dei principi indicati dalla letteratura scientifica in materia, ma non hanno *affatto* dimostrato, sulla base di quegli stessi parametri, che le due sagome messe a confronto non fossero riconducibili al medesimo soggetto, né la Difesa ha sollecitato un accertamento volto a riscontrarne la diversità (contrariamente a quanto, stando alla documentazione da essa stessa prodotta, risulta essere avvenuto in altra vicenda processuale, che vedeva impegnato il medesimo difensore, ove la parziale compatibilità che aveva portato all'adozione di una iniziale misura cautelare, era stata poi superata, all'esito di accertamento peritale richiesto dal predetto, dalla riscontrata diversità della struttura cranica e delle dimensioni dei due soggetti messi a confronto).

Nella circostanza di causa nulla impediva allo stesso difensore, a sostegno delle enunciazioni fatte dai consulenti nominati dall'imputato, di sollecitare un

accertamento peritale, tanto più avendo citato (v. “Gabinetto interregionale di polizia scientifica”) giurisprudenza formatasi in materia *de qua* (“...la così detta perizia antropometrica si fonda su una metodologia collaudata nel tempo ed ormai acquisita al patrimonio della comunità scientifica...un giudizio di incompatibilità diminuisce o addirittura vanifica la portata di quell’elemento di prova”; Cass. pen., sentenza n. 83 del 20.1.04).

La labilità della memoria.

E dunque l’indagine dibattimentale, così come il giudizio della Corte, si sono concentrati sulla residua ipotesi difensiva, che il riconoscimento operato non fosse sufficientemente sostenuto da riferimenti ai parametri anzidetti.

Al riguardo, però, è la stessa relazione tratta dal “Corso di alta formazione in psicologia forense, criminale ed investigativa” prodotta dalla Difesa ad avere fornito validi strumenti di interpretazione su quanto avvenuto in corso di causa: in essa era annotato infatti che, mentre “il ricordo ed il racconto di avvenimenti vissuti o percepiti (ovvero la testimonianza così come si svolge nel processo penale) poggia sull’utilizzo da parte del soggetto di griglie logico-sintattiche familiari (prima e dopo, causa-effetto, sincronia) e di categorie di avvenimenti ed interazioni largamente utilizzate (due persone che parlano, che litigano, che corrono etc.) di tal che il ricordo è guidato ed aiutato dalle normali esperienze vissute (De Cataldo L., “Esame e controesame nel processo penale”, in collana di diritto e psicologia, Neuburger, CEDAM, 2000)... **la rievocazione di un volto è e rimane uno sforzo mnestico alogico nel corto circuito di sensazioni razionalmente inesplorabili.** Riprova ne è che solitamente il ricordo degli avvenimenti perdura anche quando non siamo più in grado di rievocare efficacemente il volto di coloro che vi hanno partecipato (*idem*)”: esattamente come affermato (non è dato sapere se sulla scia di tale orientamento scientifico o per autonoma intuizione) dalla S.C.: “Il riconoscimento di persone, fondato com’è su un **procedimento intuitivo prelogico, non consente l’esplicazione di argomenti razionali a sostegno...**” (Cass. pen. sez. II, 29.4.94, n. 4860, Nardozzi).

In altri termini, “è stato appurato (De Cataldo L., *op. cit.*, 2000 e 2008; Gulotta G., “Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa, in collana di psicologia giuridica e criminale, Giuffrè, 2011) come sia più facile riconoscere i volti che descriverli dopo averli richiamati alla mente. Ciò è dovuto al fatto che siamo soliti riconoscere un volto nel suo insieme e non già a concentrare la nostra attenzione sui singoli aspetti dello stesso (per imprimerli nella memoria)”.

Il che, aggiungiamo noi, avviene a maggior ragione quando le caratteristiche somatiche della persona da descrivere non si prestano alla indicazione di segni particolari ma appaiono, come (per la parte residua) è avvenuto nel caso di specie, del tutto nella norma (statura e corporatura nella media; viso regolare; forma ovoidale del volto; assenza di barba, baffi, occhiali, cicatrici, tatuaggi, nei, macchie o tumori della pelle; assenza di altri segni particolari), senza che questo ostacoli minimamente la capacità di riconoscimento da parte di chi abbia familiarità col soggetto da

riconoscere e, come esperienza insegna, essa (capacità) è tanto maggiore quanto maggiore è la conoscenza del soggetto da riconoscere (un prossimo congiunto, ad es., lo si riconosce se lo si osserva di fronte, di profilo, ma anche di spalle, ed anche quando è confuso nella folla), e non sempre vi è corrispondenza tra la capacità di offrire una sua descrizione dettagliata e il *colpo d'occhio*.

In altri termini, non è certamente dalla mancata indicazione delle (ulteriori) specifiche caratteristiche, da parte dei dichiaranti, che si possono trarre argomenti *a contrariis* rispetto all'avvenuta identificazione: chi la effettua può, in linea del tutto teorica, mancare di immaginazione o di senso critico, o della capacità di trarre una sintesi delle proprie capacità sensoriali, senza che ciò tolga validità all'identificazione svolta.

Col che, non si è inteso certo tenere in alcuna considerazione, o, anche solo, sottovalutare, l'influenza che esercitano, sul tema del riconoscimento di persona, la biometria facciale o l'antropometria, quanto, piuttosto, valorizzare la capacità critica dell'osservatore (ben tre, nella circostanza di causa), rispetto alla sola enunciazione, da parte della Difesa, di regole interpretative che, se poi non applicate *in campo aperto*, appaiono solo un esercizio dialettico: il ri-riconoscimento evoca, anche dal punto di vista semantico, un rapporto di pregressa conoscenza rispetto alla quale solo una verifica (in negativo), che non c'è stata né è stata sollecitata, avrebbe consentito di paralizzarne l'efficacia sul piano della prova.

Sotto tale profilo, è apparso in verità decisivo, soprattutto per quanto attiene al riconoscimento di persona effettuato dal collaboratore di giustizia, quel che il predetto ha raccontato, riferendolo all'imputato, nel corso del suo esame: "eravamo come due fratelli...ci ho dormito insieme, ci ho giocato a pallone, ci hanno corso appresso diecimila volte, come a scuola, si dovrebbe ricordare...quando ci stavamo rubando il motorino a via Poggioreale, ci hanno corso appresso e abbiamo scavalcato i cancelli. Quindi io riconosco...è come se uno non riconosce un fratello nel filmato...come si muove, come si pone...Ma proprio senza nessun dubbio...". Significativamente l'imputato poi, nel corso di intercettazione ambientale in carcere dei colloqui coi suoi familiari, nel commentare la chiamata in reità fattagli dal predetto, accennava allo sgomento che aveva provato a seguito dell'allontanamento del vecchio compagno d'armi, avendolo all'epoca ritenuto morto o disperso, e si rammaricava ora di averlo quasi pianto.

La capacità di riconoscere una persona di famiglia o con la quale comunque vi è assiduità di frequentazione prescinde dunque dalla capacità di descriverne le fattezze, anzi talvolta è inversamente proporzionale.

Quanto all'ultimo dei rilievi mossi dalla Difesa, la labilità del ricordo, ha ritenuto la Corte che i criteri di verifica descritti in consulenza possono in linea di massima valere per una conoscenza occasionale, come nel caso in cui il riconoscimento sia inerente ad un episodio del quale, il soggetto chiamato ad effettuarlo, sia stato involontario testimone (ma anche in tali casi, come pure esperienza insegna, non è infrequente che gli *identikit* formati in base alle informazioni dal predetto fornite portino poi gli investigatori all'autore del delitto).

E' in relazione a riconoscimenti di soggetti visti in un'unica occasione che, nell'ambito della psicologia della testimonianza, sono sorte le maggiori problematiche, ed è ad esse che ha fatto essenzialmente riferimento la giurisprudenza (C. d'Assise Milano, *cit.*) alla quale si è appellata la Difesa evidenziando come "La dottrina ha dimostrato come i reati vengono generalmente consumati in condizioni del tutto particolari, cariche di stress per l'osservatore, che diminuiscono la sua possibilità di percepire correttamente ciò che sta accadendo di fronte a lui, anche perché i movimenti si svolgono rapidamente e il testimone può percepire solo immagini frammentarie e pochi particolari. Le ricerche psicologiche hanno dimostrato che nel corso del riconoscimento fotografico il testimone è chiamato a cercare di formare nella sua memoria, unendo i frammenti particolari del volto della persona vista, un'immagine unitaria, onde poterla raffrontare alle fotografie che man mano gli vengono mostrate. Questa fase è generalmente carica delle aspettative dell'interrogante e dello stesso teste ad operare un riconoscimento positivo: la persona chiamata ad effettuare il riconoscimento è generalmente mossa dal desiderio di assolvere bene il proprio dovere civico e di venire incontro alle aspettative delle autorità di polizia. Si deve inoltre considerare che, una volta individuato l'autore di un omicidio sulla base della visione di alcune fotografie, il testimone raramente sarà portato a rivedere successivamente, davanti al giudice, la propria dichiarazione, anche perché non raffronterà più il soggetto identificato con il soggetto presente sulla scena del delitto, ma con il soggetto precedentemente riconosciuto: il che può condurre ad una percezione alterata sino ad arrivare ad una errata identificazione".

La Corte chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di causa condivide le cautele espresse dal legislatore, prima, e dalla giurisprudenza, poi, in materia di riconoscimento personale, atteso che il ricordo effettivamente può essere fallace e la capacità mnemonica subire condizionamenti in funzione di altrettante variabili (vi sono soggetti che rispondono ad uno stress in maniera diametralmente opposta; un addetto ai lavori generalmente dispone di una diversa capacità critica rispetto al cittadino comune; le donne sono in genere più facilmente suggestionabili rispetto agli uomini ma, in non rari i casi, dimostrano una maggiore attenzione per il dettaglio, se non, uno spirito ed una acutezza superiori).

Tali argomenti non hanno però attinenza alcuna con la vicenda in oggetto, nella quale gli autori del riconoscimento non dovevano ricollegare il ricordo di un determinato (e singolo) episodio o volto alle immagini loro mostrate -così come avviene quando viene sottoposto un album fotografico alla vittima di una rapina e la stessa cerca, al suo interno, l'autore della stessa- ma hanno visionato un filmato dal quale sono poi risaliti ad un soggetto noto: il tutto, non essendo portatori di alcuno stress emotivo; non dovendo rispondere ad aspettative da parte di chi svolgeva l'attività investigativa; in definitiva, non ricollegando il soggetto all'episodio, ma l'episodio al soggetto.

Così superate le obiezioni difensive, la Corte ha ritenuto la piena attendibilità dei riconoscimenti di persona operati dai dichiaranti nel corso delle indagini preliminari e confermati in dibattimento, in quanto espressi in termini di assoluta certezza, con l'indicazione di caratteristiche somatiche od elementi facciali di riferimento non

contraddetti, sulla base di una pre-conoscenza, comune benché autonoma, del soggetto poi riconosciuto.

La pluralità dei riconoscimenti fondati, in un caso, sulla frequentazione assidua e risalente nel tempo, e negli altri, su un'attività di controllo dispiegatasi nel corso di circa un anno, con la visione di circa 125 filmati (e dunque, quanto meno, altrettanti fotogrammi) che ritraevano il soggetto in questione, ha avvalorato la validità degli stessi, riscontrandosi reciprocamente.

La valenza probatoria del riconoscimento in udienza.

Ciò premesso, restava da decidere quale valenza probatoria andasse conferita ai riconoscimenti riferiti in udienza, e questo ha reso necessario ripercorrere, attraverso la disciplina codicistica, le linee interpretative espresse nel tempo dalla giurisprudenza.

Vale anzitutto premettere che il concetto di riconoscimento evoca il richiamo alla memoria di persona già nota, e costituisce un sinonimo del termine "*ricognizione*", che è atto del riconoscere.

L'uno e l'altro, dal punto di vista del soggetto riconosciuto, si risolvono nella sua *identificazione*, vale a dire nel ri-riconoscimento della sua identità, intesa nel senso di medesimezza con altro soggetto assunto a base del giudizio di comparazione, la qual cosa, a sua volta, posto che non esistono in natura due persone assolutamente identiche, finisce col risolversi nell'accertamento della identità fisica dell'unico soggetto considerato.

L'*identificazione* così intesa va tenuta distinta dalla verifica di corrispondenza con i requisiti formali di identificazione, le c.d. generalità, che definiscono nel consorzio umano l'identità di ogni singolo individuo; l'argomento è stato ampiamente chiarito dalla S.C.: "Al termine *identità fisica* della persona, di cui all'art. 66, comma 2, c.p.p., si deve attribuire il significato che l'espressione assumeva nell'art. 81 dell'abrogato codice di procedura, e cioè quello di identità tra la persona nei cui confronti è stato instaurato il processo" [nella circostanza di causa, l'imputato] "e quella che si giudica" [vale a dire, stando al caso in esame, il soggetto inquadrato dalle telecamere mentre inseguiva, arma in pugno, la vittima], "...mentre il mero errore di generalità, da qualsiasi causa cagionato, viene considerato come un errore materiale, soggetto alla procedura di rettifica di cui all'art. 130 c.p.p."; Cass. pen. sez. I, 22.3.95, n. 217, Liti).

Identità fisica che viene accertata, dalla polizia giudiziaria, attraverso attività investigativa, "anche eseguendo... rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti" (art. 349, comma II, c.p.p. [*Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone*]), come appunto quello di visionare immagini o sottoporle in visione a soggetti potenzialmente in grado di identificare le persone che vi compaiano.

Ché, in definitiva, l'attività di riconoscimento non varia, dal punto di vista ontologico, tanto nell'ipotesi in cui una persona sia chiamata a riportare alla memoria l'autore di un reato del quale sia rimasto vittima o di cui sia stato testimone, verificandone il ricordo attraverso la visione di un'immagine (fotografica, televisiva o

informatica); quanto in quella in cui al predetto (o a chiunque altro, che non abbia ancora la qualifica di testimone) siano mostrate delle immagini al fine di verificare se le stesse gli evocano il ricordo di una persona a lui nota onde pervenire alla **identificazione** dell'autore del reato.

In tal senso, ai verbalizzanti, prima, ed al collaboratore di giustizia, successivamente, furono mostrati i filmati relativi all'omicidio di causa, osservando i quali essi affermarono di riconoscere -nel soggetto inquadrato dalle telecamere mentre, impugnando un'arma con la mano destra protesa in avanti, s'era posto all'inseguimento della vittima del reato- l'attuale imputato, persona loro precedentemente nota, in tal modo consentendo l'**identificazione** dell'autore del fatto-reato.

Dunque l'**identificazione**, nel senso dianzi descritto, opera per comparazione, in particolare tra le fattezze del soggetto, presente di persona o raffigurato attraverso immagini e quelle eventualmente note al soggetto chiamato ad effettuare il riconoscimento, così come (opera) raffrontando fra loro rilievi dattiloscopici (quelli relativi ad impronte eventualmente lasciate dall'autore del reato e quelle inserite negli archivi di polizia) o prelievi biologici per la ricerca del DNA, saggi grafici, registrazioni di voci etc.: recita infatti l'art. 349 c.p.p. ("Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone"): "La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle altre persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi *anche* eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici *nonché* altri accertamenti" (per essi dovendo intendersi, come avremo modo di dire, gli atti di individuazione e quelli c.d. di ricognizione informale).

Onde pervenire alla **identificazione** del soggetto nei cui confronti vengono svolte le indagini, il legislatore ha previsto più istituti che si differenziano fra loro non solo quanto alle modalità di svolgimento, ma altresì sul piano della rilevanza penale, benché poi la giurisprudenza abbia talvolta utilizzato espressioni di uso comune riconducibili, pur sempre, all'atto del riconoscere.

I caratteri differenziali tra le diverse forme di riconoscimento personale e la relativa valenza probatoria erano già descritti nel codice di rito abrogato, ove si distingueva la **ricognizione** di polizia giudiziaria (art. 225) o del pubblico ministero (art. 232) da quella delegata al giudice istruttore nell'ambito dell'istruzione formale (art. 360), limitandosi a descrivere, in tale ultimo caso, le modalità in cui la stessa andava eseguita: preventiva descrizione del soggetto da riconoscere, da parte del soggetto chiamato a compiere l'atto di **ricognizione**; analisi della genuinità della prova attraverso la verifica se il predetto fosse stato, prima dell'atto ricognitivo, chiamato a tale esperimento da altra Autorità o se, successivamente al fatto per cui si procedeva, gli era mai stata indicata la persona da riconoscere, se ne aveva visto immagini ritratte in fotografia o in un altro modo, e se non si trovava in altre condizioni atte a prevenire il riconoscimento; infine, faceva cenno alle modalità di svolgimento della ricognizione, avuto riguardo in particolare alla collocazione del soggetto da

eventualmente riconoscere tra più persone aventi qualche somiglianza con quella oggetto dell'esperimento.

L'art. 225, dopo avere affermato che "gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere...ad atti di ricognizione", rinviava alle norme sull'istruzione formale per l'espletamento degli stessi.

Ex art. 232 il Procuratore della Repubblica poteva procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni dell'art. 225, così come, ai sensi degli artt. 391 e segg., nei procedimenti con istruzione sommaria poteva compiere tutti gli atti che nell'istruzione formale sono di competenza del giudice istruttore, osservando le norme per essa stabilite.

La differenza tra *ricognizione* di p.g. o del p.m. e *ricognizione* quale atto del giudice fondava solo sulla collocazione, delle prime due, tra le disposizioni generali dell'istruzione (la fase c.d. investigativa e, rispettivamente, dell'istruzione sommaria), e della terza, dell'istruzione formale, in entrambi i casi, e dunque in relazione sia alla fase cautelare che a quella di merito, con valore di prova, sicché erano utilizzabili tanto per l'adozione delle misure restrittive della libertà personale (arresto, fermo, ordine di cattura, mandato di cattura) -i cui presupposti di fatto fondavano sulla sussistenza dei sufficienti (o, a seguito di modifiche normative intervenute nel corso del tempo, gravi) indizi di colpevolezza- quanto per la fase del giudizio (processo inquisitorio, ove la prova si formava fuori dal dibattimento, e dunque senza la necessaria partecipazione del giudice terzo).

Alla *ricognizione formale di persona*, quella dunque esperibile da parte della p.g., del p.m. e/o del g.i., nel rispetto delle formalità indicate, si contrapponevano gli atti di *ricognizione non formale*, che comprendevano tutte le altre forme di riconoscimento che non ricalcavano la disciplina prevista dall'art. 360 cit., quali, ad es., il *riconoscimento* diretto, in aula, dell'imputato, da parte del soggetto passivo del reato o di un testimone; il *riconoscimento* fortuito od occasionale, come nell'ipotesi che la vittima del reato incontrasse nuovamente l'autore dello stesso, indicandola all'autorità. (Per quanto riguarda il *riconoscimento* di cose, caso tipico era quello fatto dalla p.o. delle proprie cose rubate, in sede di prime indagini da parte della polizia giudiziaria).

L'una e gli altri si risolvevano, quando si concludevano positivamente, nella *identificazione*, da parte del soggetto passivo del reato o di un testimone, dell'autore del reato stesso, attraverso l'osservazione personale del soggetto da riconoscere, nell'un caso con l'osservanza delle formalità e modalità indicate dalla norma (*ricognizione formale*), nell'altro, senza (*ricognizione non formale*).

Ma alla *identificazione* del soggetto al centro dell'indagine poteva pervenirsi anche a seguito di attività investigativa di altra natura da parte della polizia giudiziaria ("Rientra nell'esercizio legittimo delle proprie funzioni, ai sensi degli artt. 219 e 225 c.p.p., la facoltà dell'ufficiale di polizia giudiziaria di *identificare* la persona che esso ha motivo di ritenere responsabile di un reato e quando vi è urgenza di raccogliere le prove"; Cass. pen. sez. VI, 19.1.71, P.M. c. Corcione, *Cass. pen. Mass.* 1972, 983, m.

1348), e dunque di svolgere tutte quelle attività (oltre a compiere atti di **ricognizione personale**, altresì sottoponendo al teste immagini (per lo più fotografie, visto lo scarso sviluppo che avevano, nel 1930, altri sistemi di trasmissione dell'immagine) da comparare col proprio ricordo dell'autore del fatto (il c.d. **riconoscimento fotografico**) come anche di procedere al prelievo di impronte digitali, confrontandole con quelle conservate nei propri schedari; onde pervenire alla **identificazione** fisica dell'autore del reato (art. 81: "L'impossibilità d'identificare l'imputato col suo vero nome e cognome e con le altre generalità non ritarda né sospende l'istruzione, il giudizio e la sospensione, quando è certa l'identità fisica della persona"), (in tal senso, Cass. pen. sez. II, 20.12.72, Carletta, *Riv. Pen.* 1973, II, 400).

Se dunque dal punto di vista del contenuto ogni **ricognizione** era finalizzata alla **identificazione** di un soggetto, non era (e non è) sempre vero il contrario.

Benché non vi fosse per il **riconoscimento fotografico** una disciplina conforme a quella prevista per la **ricognizione di persone** (art. 360), si distingueva l'ipotesi in cui essa avveniva con la massima tutela del diritto di difesa -mostrando al teste una pluralità di foto sparse su un piano o, il che è lo stesso, un album fotografico da sfogliare o, ancora, con le nuove tecniche di schedatura, facendo visionare, in rapida successione, le immagini d'archivio proiettate su uno schermo, e dunque con modalità analoghe a quelle indicate- dalla ipotesi in cui al teste veniva esibita direttamente la foto del sospettato.

Di fatto si distingueva dunque tra **riconoscimento fotografico** per c.d. **formale**, da quello **non formale**.

La differenza era tutta sul piano dell'efficacia probatoria degli atti di **identificazione** dal momento che, mentre la **ricognizione formale** (sia personale che attraverso la rilevazione di impronte digitali, residui organici etc.) ed il **riconoscimento fotografico formale** avevano valore di prova, le altre costituivano semplice indizio che il giudice era chiamato a valutare secondo il suo prudente apprezzamento: in altri termini, potevano contribuire alla formazione del libero convincimento del giudice, costituendo *elemento* di prova.

Quanto, in particolare, al **riconoscimento fotografico formale**, tal'era l'orientamento della S.C.: "per il principio della libertà delle prove...esse costituiscono un *mezzo* di prova su cui il giudice ben può fondare il suo convincimento" Cass. pen. sez. II, 10.11.70, Carluccio ed altri, *Cass. pen. Mass.* 1972, 363, m. 415; nello stesso senso, Cass. pen. sez. III, 1.12.70, Lupi, *Cass. pen. Mass.* 1972, 702, m. 950; Cass. pen. sez. IV, 2.2.65, Panessa, *Cass. pen. Mass.* 1966, 221, m. 274); quanto a quello **non formale**, la giurisprudenza conferiva ad esso il valore di "accertamento di fatto" utilizzabile a *fini* di prova ("Non costituisce ricognizione di persona, e non sono applicabili gli artt. 225 e 360, ma semplice accertamento di fatto, la presentazione da parte degli organi di polizia giudiziaria, di una fotografia dell'inquisito a persona che lo conosce", Cass. pen. sez. II, 8.5.54, Anerini, *Giust. pen.* 1954, III, col. 476, m. 313; *Riv. it. dir. pen.*, 1954, 856; sez. II, 1.6.71, P.M. c. Gambetti, *Giust. pen.* 1972, III, 659, m. 1030).

Dunque anche le differenti modalità di esecuzione del riconoscimento a mezzo di fotografia influivano sul diverso grado di apprezzamento in sede di giudizio.

La disciplina del riconoscimento di persona nel nuovo codice di rito ripercorre grosso modo le linee tratteggiate dal vecchio ordinamento, mantenendo la distinzione tra **ricognizione** di persone come atto ad opera del giudice -e dunque tanto nella fase dibattimentale che nel corso delle indagini preliminari attraverso l'incidente probatorio ex art. 392 lett. g)- inserito espressamente tra i *mezzi* di prova (art. 213), e **individuazione** di persone (art. 361) espressione dei poteri d'indagine conferiti al p.m. (e dallo stesso delegabili alla p.g.) o, se il predetto non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, alla stessa p.g. (art. 354, II co.).

Il nuovo codice di rito, in altri termini, fedele alla sua ispirazione accusatoria per la quale la prova si forma alla presenza del giudice terzo, ha conferito al solo giudice la facoltà di procedere a **ricognizione di persona**, adottando una autonoma disciplina allorché tale attività sia opera del P.M., mentre quella attuata dalle forze dell'ordine non ha un riferimento normativo *ad hoc*, rientrando sia nel combinato disposto degli artt. 55 e 361, sia in quello più ampio della atipicità dei mezzi di prova di cui all'art. 189 ("L'individuazione fotografica del soggetto sospettato mediante l'esibizione di uno o più album confezionati dalla polizia giudiziaria è un atto di indagine che, benché tipico del Pubblico Ministero in base all'art. 361 c.p.p., può essere eseguito dalle forze dell'ordine"; Cass. pen. sez. II, 21.11.90).

Lo schema così introdotto riproduce, in effetti, il binomio di cui al precedente ordinamento, sostituendo, alla vecchia terminologia adottata per le **ricognizioni** operate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, quella di **individuazioni**, con la precisazione che tale attività può svolgersi sia attraverso la presentazione, al soggetto chiamato ad effettuare il riconoscimento, della persona da eventualmente riconoscere (**individuazione personale**), sia sottoponendogli la relativa immagine: in fotografia o a mezzo di qualsiasi altro strumento atto a riprodurre le sembianze umane, e dunque col mezzo televisivo, ma altresì quello informatico, a seguito della messa in onda, sul *web*, di immagini *scannerizzate* o realizzate direttamente con macchina digitale (**individuazione per immagine**).

La **ricognizione di persona** è atto del giudice, l'**individuazione** è atto del p.m. o della p.g.; la prima ha valore di prova, sempre che siano rispettate le formalità previste dagli artt. 213 e 214 (così riproducendo la vecchia terminologia di **ricognizione formale** rispetto a quella **non formale**), mentre ciò non è per quei riconoscimenti, sia pure operati nel rispetto delle modalità di cui sopra, fatti su impulso del p.m. o della p.g., che l'attuale ordinamento inquadra nello schema della **individuazione** di persone (effetto, questo, del passaggio dal rito inquisitorio al rito accusatorio, caratterizzato dalla formazione della prova in dibattimento o comunque alla presenza del giudice terzo), o per le ricognizioni, sia pure avvenuti alla presenza del giudice (come avviene per il riconoscimento in dibattimento), che non siano precedute dalle formalità di cui sopra.

Ma, fatta salva quest'ultima ipotesi, il codice di procedura penale disciplina il riconoscimento di persona con due modalità differenti a seconda che sia eseguito dalla p.g. o dal p.m. nel corso delle indagini preliminari, o dal giudice nel corso dell'incidente probatorio o del dibattimento, ciascuna delle quali si differenzia

dall'altra per le modalità attuative (non sono previste formalità per gli atti di individuazione, né personale, né fotografica o per immagine), l'utilizzabilità, la validità rappresentativa e la valutazione giuridica dell'atto.

Sotto tale ultimo profilo, vale evidenziare come l'attività di **individuazione**, "costituendo prova atipica in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell'ambito della ricognizione personale prevista dall'art. 213 c.p.p., legittimamente può essere assunta se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti ai sensi dell'art. 189 c.p.p. In tal caso, infatti, la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione" (Cass. pen. sez. II, 10.4.97, n. 3382, rv. 207409).

La proliferazione dei termini adottati dal legislatore in tema di riconoscimento di persone (individuazione; identificazione, ricognizione) ha prodotto in giurisprudenza qualche improprietà di linguaggio, benché l'uso del sinonimo non tradisca il pensiero dell'estensore: "Qualora sussista discrasia tra l'esito della **ricognizione** [improprio, avrebbe dovuto dirsi "**individuazione**"] **fotografica** eseguita dinanzi alla polizia giudiziaria e quello della **ricognizione personale** esperita nel corso del dibattimento...", Cass. pen. sez. IV, 31.3.03, n. 14855, Salerno; "La **identificazione** [corretto] effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la **ricognizione** in senso proprio...", Cass. pen. sez. IV, 20.3.97, n. 484, Vitale; "Deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il **riconoscimento** [corretto] operato in udienza dalla persona offesa...", Cass. pen. sez. I, 11.6.92, n. 6922, Cannarozzo; "Il **riconoscimento fotografico** [corretto] di persone...deve essere tenuto distinto dalla **ricognizione personale**...", Cass. pen. sez. I, 10.2.95, n. 1326, Archinito ed altro; "L'**individuazione fotografica** [corretto] costituisce prova atipica, in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell'ambito della **ricognizione**...", Cass. pen. sez. II, 23.1.95, n. 734, Raciti ed altri; "...l'**individuazione fotografica** [idem] effettuata davanti alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la **formale ricognizione**...", Cass. pen. sez. II, 9.2.04, n. 5043, Acanfora; "Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante o di prova e, quindi, anche da **ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici**..." [corretto], Cass. pen. sez. I, 8.6.93, n. 1680, Novembrini; "La **ricognizione** di voce o di persona..." [corretto], Cass. pen. sez. VI, 11.7.92, n. 503, Papale).

Nella vicenda che ci occupa l'**identificazione**, nell'imputato, del soggetto inquadrato dalle telecamere, è avvenuta a seguito di **individuazione di persona**, tipico atto di indagine al quale però la giurisprudenza riconosce valore di indizio, se confermata in dibattimento ("...in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle c.d. *prove legali*, ma anche ad elementi di giudizio diversi..."; in tal senso, Cass. pen. sez. I, 8.6.93, n. 1680, Novembrini).

Quale *elemento* di prova (atipica), la Corte ha liberamente valutato gli atti di individuazione compiuti, dandone poi contezza in motivazione.

A tal fine, si è reso anzitutto necessario ripercorrere gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla S.C., mettendoli poi a confronto con le linee guida dettate dalla letteratura scientifica in materia.

Si è anzitutto rilevato come “Il riconoscimento di persone, fondato com’è su un **procedimento intuitivo prelogico, non consente l’esplicazione di argomenti razionali a sostegno** dell’esito del medesimo a norma dell’art. 214 c.p.p. che prevede unicamente il requisito della certezza”, ragione, questa, per la quale “il giudice...non può operare direttamente il riconoscimento in quanto, se ciò gli fosse consentito, sarebbe impedito alla Corte di cassazione l’esercizio del controllo sull’adeguatezza dei criteri adottati dal medesimo nella valutazione della prova” (Cass. pen. sez. II, 29.4.94, n. 4860, Nardozi).

Si è poi proceduto a valutare l’avvenuto riconoscimento nel contesto dei complessivi riferimenti fatti da ciascun dichiarante relativi al grado di conoscenza (nell’un caso) e di frequentazione (nell’altro) del soggetto identificato, tenuto altresì conto della qualità dei soggetti chiamati a deporre e della piena convergenza delle loro identificazioni, oltre che di quant’altro utile per saggiarne l’attendibilità. In altri termini, l’affermazione congiunta di aver riconosciuto l’imputato nelle immagini dello sparatore (così come, per traslato, l’avvenuto riconoscimento) è stato sottoposto ad un giudizio critico secondo le regole dettate in tema di valutazione della testimonianza o, più in generale, della prova dichiarativa (“In materia di prove, qualora si sia, in sede di indagini di p.g., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell’esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio -anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova- bensì sull’**attendibilità** che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l’imputato di persona, si dica poi certo dell’operata identificazione, reiterata nel corso dell’udienza. In tali ipotesi...è indubbio che l’esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle **modalità della progressiva individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione**” (Cass. pen. sez. II, 2.7.97, n. 6404, Lombardi); “La ricognizione, pur costituendo un’operazione procedimentale a struttura complessa, non si presenta, relativamente a colui che è chiamato ad effettuare il riconoscimento, con connotazioni diverse dalla dichiarazione, sia pure designata da specifici dati di qualificazione, perché comunque collegati ad un **dato gnoseologico** diretto ad una verifica individuativa. E ciò soprattutto quando, chiamato ad aver parte attiva nella procedura sia non un testimone ma...un imputato in reato connesso o collegato, riguardo al quale non operano, ovviamente, le disposizioni di cui all’art. 499 c.p.p., applicabili, invece, agli altri soggetti che procedono a ricognizione” (Cass. pen. sez. VI, 1.6.94, n. 6422, Goddi).

La sintesi dei criteri dettati in materia dalla S.C. ha consentito di valorizzare l’attività di **individuazione** di persona dalla quale ha preso le mosse la vicenda oggetto di

causa, la cui valenza indiziaria non è apparsa contrastata, per quanto detto in premessa, dalle osservazioni mosse dalla Difesa attingendo alla letteratura scientifica. L'indizio è stato poi liberamente valutato unitamente agli altri *elementi* di prova, (la pluralità degli atti di individuazione, costituente riscontro incrociato tenuto conto della piena, reciproca, autonomia, delle fonti; l'essersi l'imputato assentato da casa per lunghi mesi, dopo l'acquisizione dei filmati ad opera della Polizia, della quale il predetto aveva avuto evidentemente notizia, e l'aver egli interrotto le comunicazioni con la famiglia, affidate ad un intermediario, in contrasto con quanto si è accertato essere avvenuto fino al giorno dell'omicidio; l'esistenza di un movente adeguato alla commissione del delitto; non ultimo, il contenuto delle conversazioni telefoniche ed ambientali oggetto di intercettazione).

Il metodo d'indagine e valutativo utilizzato ha in tal senso rispecchiato quello indicato con giurisprudenza costante dalla S.C.: "Il riconoscimento...di persone... costituisce un mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice se adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e di riscontro" (Cass. pen. sez. I, 10.2.95, n. 1326, rv. 200234).

La Corte è all'esito pervenuta ad un giudizio di responsabilità dell'imputato, sentenziando che i filmati dai quali è stato ripreso costituiscono prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e che il riconoscimento operato da più soggetti, unitamente agli altri elementi di prova logica od indiziaria, ha consentito di ascrivere a lui il decesso del fuggitivo *al di là di ogni ragionevole dubbio*.